

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (80)580

Vol. 1980/0185

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.


COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(80) 580 def.

Bruxelles, il 15 ottobre 1980

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CEE) n.1408/71, RELATIVO ALL'APPLI-
CAZIONE DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE AI LAVORATORI SUBORDINATI ED
AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO ALL'INTERNO DELLA COMUNITA', E DEL
REGOLAMENTO (CEE) N. 574/72, CHE FISSA LE MODALITA' DI APPLICAZIONE
DEL REGOLAMENTO (CEE) N.1408/71

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



MOTIVAZIONE

1. Articolo 1 della proposta di modifiche al regolamento (CEE) n. 1408/71

1° Modifica dell'articolo 22, paragrafo 2

Secondo le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), un lavoratore assicurato in uno Stato membro può ottenere l'autorizzazione a farsi curare in un altro Stato membro e a beneficiare delle prestazioni in natura previste dalla legislazione di quest'ultimo Stato, come se vi fosse iscritto.

La relativa autorizzazione, data dall'istituzione competente, non può essere rifiutata, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, quando le cure di cui trattasi non possono essere prestate all'interessato nel territorio dello Stato membro in cui egli risiede.

L'esperienza pratica ha mostrato che l'applicazione di questa disposizione, che non trova il suo fondamento nella libera circolazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 48 del trattato, poteva dare luogo a certi abusi. Infatti, l'istituzione competente di uno Stato membro può essere tenuta a rilasciare questa autorizzazione ad un lavoratore che mai ha lasciato il suo paese d'origine, quando il lavoratore stesso desidera recarsi in un altro Stato membro, al solo scopo di sottoporsi ad una cura medica non prevista dalla legislazione dello Stato membro nel quale egli è assicurato.

D'altra parte, le difficoltà finanziarie che incontrano i regimi di assicurazione malattia degli Stati membri giustificano un'estensione del potere d'apprezzamento dell'istituzione per il conto della quale le prestazioni vengono erogate, in merito al rilascio o al rifiuto di una siffatta autorizzazione.

Pertanto, la Commissione propone di sostituire il secondo comma del paragrafo 2 dell'articolo 22 con una disposizione secondo la quale l'autorizzazione stessa non può essere rifiutata se le cure di cui trattasi sono previste dalla legislazione dello Stato membro nel territorio del quale il beneficiario risiede, ma non possono esservi prestate tempestivamente.

2° Modifica dell'articolo 93

L'articolo 93 del regolamento n. 1408/71 disciplina il riconoscimento del diritto di surrogazione o di azione diretta dell'istituzione debitrice delle prestazioni.

Questo diritto di surrogazione o d'azione diretta è acquisito quando l'istituzione debitrice delle prestazioni subentra, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti di un terzo responsabile del danno, oppure quando l'istituzione vanta in linea diretta un diritto nei confronti del terzo.

Sorgono però difficoltà nell'attuare la suddetta disposizione quando accordi di rinuncia al rimborso sono stati conclusi tra Stati membri, ai sensi di uno degli articoli 36, paragrafo 3, e/o 63, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71, o di entrambi. Infatti, in tal caso, l'istituzione dello Stato membro che ha di fatto erogato le prestazioni per un danno causato da un terzo, nel suo territorio, si trova senza mezzi di ricorso:

- (a) sia nei confronti dell'istituzione competente a nome della quale le prestazioni sono state erogate, per effetto dell'accordo di rinuncia al rimborso,
- (b) sia nei confronti del terzo nel suo territorio, data l'assenza di un qualsiasi legame contrattuale tra essa e la persona assicurata.

Per rimediare ad una siffatta situazione è proposto di modificare l'articolo 93, con l'aggiunta di un terzo paragrafo che riconosca all'istituzione del luogo di dimora o di residenza dello Stato membro nel quale le prestazioni sono state erogate per un danno causato nel suo territorio, o il diritto di surrogazione o l'azione diretta nei confronti del terzo responsabile, secondo la legislazione applicata da tale istituzione.

A tale scopo, nella lettera b) del progetto di proposta, il beneficiario figura essere assicurato presso l'istituzione del luogo di dimora o di residenza, e l'istituzione stessa è considerata essere l'istituzione debitrice.

Infine, la lettera c) del progetto di proposta mantiene l'applicazione delle disposizioni generali dell'attuale paragrafo 1 dell'articolo 93 nei confronti delle prestazioni al cui rimborso non è stato rinunciato con accordi conclusi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, o dell'articolo 63, paragrafo 3.

2. Articolo 2 della proposta di modifica all'allegato IV del regolamento n. 1408/71

Nel modificare l'articolo 40 del regolamento n. 1408/71 con regolamento del Consiglio n. 2595/77 (1), l'ex paragrafo 3 di tale articolo fu numerato 4 onde permettere l'aggiunta di un paragrafo del tutto nuovo. Senonché, per un svista, non si provvide a modificare in conseguenza l'allegato IV al regolamento citato. Si coglie ora l'occasione per rimediare a tale omissione.

(1) GUCE n. L 302 del 26.11.1977, pag. 1, art. 7, paragrafo 4.

3. Articolo 3, paragrafo 1, della proposta di modifica al punto "4. BENEFICIO" dell'allegato V al regolamento n. 1408/71

Il Regio Decreto n. 29 recante modifica alle leggi armonizzate sugli assegni familiari ai lavoratori, ha introdotto cambiamenti nella legislazione belga relativa agli assegni familiari stessi.

Mentre prima l'interessato doveva comprovare di essere stato assicurato in quanto lavoratore subordinato, deve ora dimostrare che nei 365 giorni precedenti la realizzazione del rischio assicurato (malattia, invalidità, pensionamento, morte) ha soddisfatto per almeno 150 giorni alle condizioni di ammissibilità agli assegni familiari nel regime degli assegni familiari ai lavoratori.

In tal modo, il requisito dell'occupazione anteriore alla realizzazione del rischio assicurato è stato sostituito da quello di "aver soddisfatto le condizioni di ammissibilità al beneficio degli assegni familiari".

Ovviamente la nuova disposizione vale unicamente per i regimi belgi.

La proposta di modifica è volta a fare prendere in considerazione i periodi assicurativi e/o occupazionali di cui agli articoli 72 e 79, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 1408/71, come pure i periodi in cui un lavoratore ha risieduto in uno Stato membro ove, conformemente alla legislazione di tale Stato, il diritto agli assegni familiari è soggetto unicamente alla condizione di residenza, in modo da rendere applicabili le nuove disposizioni della legislazione belga al lavoratore precedentemente assicurato in detto Stato.

4. Articolo 3, paragrafo 2, della proposta di modifica al punto "B. DANIMARCA" dell'allegato V al regolamento n. 1408/71.

(a) Articolo 3, paragrafo 2 a) del progetto di proposta.

Finora in Danimarca, la nozione di lavoratore ha avuto una definizione informata a quella della legge sugli infortuni sul lavoro. Con riguardo all'articolo 1, lettere a) ii) del regolamento n. 1408/71, la definizione danese è di questo tenore: "Qualsiasi persona che, per il fatto di esercitare un'attività subordinata, è soggetta alla legislazione sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è considerata essere un lavoratore nel senso dell'articolo 1, lettere a) ii) del regolamento".

Durante i negoziati per l'adesione della Danimarca, non fu ritenuto possibile, agli effetti delle necessarie modifiche tecniche da apportare al regolamento n. 1408/71, di semplicemente accogliere la stessa definizione data dalla legge danese sulle pensioni complementari (ATP), poiché tale legge tutelava, allora, soltanto l'80% circa dei lavoratori. Perciò la definizione adottata fu quella data dalla legge sugli infortuni sul lavoro che, praticamente, si estendeva a tutti i lavoratori.

Allorché la legge ATP fu emendata in data 1° settembre 1977, il suo campo d'applicazione personale venne ampliato con l'abbassamento dell'età minima da 18 a 16 anni. Inoltre, la tutela della legge venne estesa agli apprendisti ed equiparati, prima esclusi, per cui il regime ATP comprende ora anche i lavoratori con contratto di apprendista, conformemente alla legge sull'apprendistato. Altresì, la durata minima del lavoro per beneficiare della legge, è stata abbassata da 15 a 10 ore settimanali.

L'adozione della definizione data dalla legge ATP ha portato ad una configurazione più chiara della nozione di "lavoratore" rispetto a quella della legge sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la quale ultima tutela anche il lavoro non retribuito, per quanto breve sia. Il regime ATP riguarda i lavoratori subordinati, cioè le persone che esercitano un'attività retribuita al servizio di un datore di lavoro. Il regime tutela quasi tutti i lavoratori manuali e non gli impiegati pubblici e gli equiparati, il che complessivamente rappresenta il 90-95% dei lavoratori.

Contrariamente alla legge sugli infortuni sul lavoro, la legge ATP richiede l'iscrizione individuale di tutti i lavoratori, in modo da assicurare l'esatta registrazione dei versamenti dei contributi pensionistici di ogni singolo lavoratore. A tale scopo si usa il numero CPR (numero personale centralizzato di registrazione), assegnato ad ogni assicurato. Invece, la legge sugli infortuni sul lavoro richiede soltanto al datore di lavoro di accendere una assicurazione collettiva per i suoi dipendenti, senza nominarli singolarmente, mentre il registro ATP indica chiaramente se una persona è o è stata occupata, e per quanto tempo.

Dati questi sviluppi nella legislazione danese è proposto di integrare il paragrafo 1 del punto "B. DANIMARCA" dell'allegato V al regolamento n. 1408/71, in modo che la nozione di "lavoratore" corrisponda, per coloro che lavoravano in Danimarca prima del 1° settembre 1977, alla definizione contenuta nella legge sugli infortuni sul lavoro, e per quelli che vi lavoravano al 1° settembre 1977 in poi alla definizione data dalla legge sul regime di pensione complementare dei lavoratori subordinati (ATP). Il progetto di proposta è volto a riflettere tale cambiamento.

(b) Articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del progetto di proposta

- (i) Ai fini dell'assicurazione malattia, gli assicurati in Danimarca sono divisi in due categorie, secondo forcelle di retribuzione. La principale differenza tra i due tipi di assicurazione consiste nel fatto che le persone appartenenti alla categoria 1, possono ricevere l'assistenza medica gratuita unicamente dal medico locale di loro scelta, mentre quelle della categoria 2 sono parzialmente rimborsate delle loro spese mediche, e si possono liberamente scegliere il medico.

La suddivisione in categorie di assicurazione malattia secondo la retribuzione è cessata col 1° aprile 1976, in seguito ad emendamento della legge sull'assicurazione malattia. Gli assicurati sono ora liberi di scegliere se assicurarsi nella categoria 1 o nella categoria 2 e la scelta è di volta in volta vincolante per un anno.

La modifica proposta è diretta a sancire questo cambiamento.

- (ii) Con 1° aprile 1976, il titolo della legge sulle pensioni ed assegni di vedovanza, è cambiato in "Lov om pension til enker m. fl." (Legge relativa alle pensioni alle vedove ed altri), perché con l'entrata in vigore della nuova legge sull'assistenza sociale, sono stati soppressi gli assegni di vedovanza contemplati dalla legge citata. La proposta di modifica è volta a riflettere questo cambiamento.

(c) Articolo 3, paragrafo 2, lettera c) del progetto di proposta

Sono sorte difficoltà di calcolo delle pensioni danesi di vedovanza, di vecchiaia e d'invalidità, in casi in cui vi era contemporanea assicurazione in Danimarca ed in un altro Stato membro.

I problemi che derivano dalle particolarità della legislazione danese sono i seguenti:

- (i) Per quanto riguarda la pensione vedovile, quando il periodo di residenza in Danimarca della vedova risulta più lungo di quello del coniuge defunto, la legislazione danese stabilisce che lo si deve prendere in considerazione per il calcolo della pensione; mentre, per esempio, secondo la legislazione tedesca, la pensione dev'essere calcolata in base ai periodi assicurativi del coniuge defunto;
- (ii) riguardo alle pensioni di vecchiaia e d'invalidità, secondo la legislazione danese per il calcolo di dette pensioni si tiene conto del periodo di residenza in Danimarca del coniuge defunto, se esso risulta più lungo del periodo di residenza del richiedente; mentre, ancora una volta, per la legislazione tedesca, il calcolo delle suddette pensioni avviene unicamente in base ai periodi assicurativi del richiedente.

A meno di trovare una formula che permetta di totalizzazione tali periodi, sorgeranno difficoltà nell'applicare le disposizioni di calcolo dell'articolo 46 del regolamento n. 1408/71. Qualsiasi totalizzazione dipenderà da criteri del tutto arbitrari; così come base di calcolo della pensione danese o si terrà conto del periodo di residenza del coniuge defunto o di quello del richiedente. Pertanto, ad evitare conflitti del genere, è stata proposta una disposizione, che in pratica riconosce che le pensioni nazionali devono essere calcolate secondo la legislazione nazionale, come previsto all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71. Nel caso della Danimarca ciò significa che i calcoli saranno effettuati in base a periodi eventualmente compiuti da due persone distinte; mentre invece, per quanto concerne il calcolo dell'importo teorico e del prorata di cui all'articolo 46, paragrafo 2, tanto la Danimarca quanto, per esempio la Repubblica federale di Germania, dovranno totalizzare i periodi di residenza e di assicurazione compiuti rispettivamente dal coniuge defunto qualora trattasi di una domanda di pensione vedovile e dell'assicurato stesso qualora trattasi di una domanda di pensione di vecchiaia o d'invalidità. Sarà versato unicamente l'importo più elevato, calcolato rispettivamente ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 46.

5. Articolo 3, paragrafo 3, lettera a) della proposta volta a modificare il paragrafo 5, nel punto "C. GERMANIA" dell'allegato V al regolamento, n. 1408/71.

Il paragrafo 5 intende disciplinare i casi in cui le istituzioni tedesche di assicurazione malattia debbono compensare tra loro, totalmente o parzialmente, oneri eccezionali. A tal riguardo, l'assicurazione federale delle Casse regionali di malattia e la Cassa federale di assicurazione dei minatori, di comune accordo hanno deciso di modificare le modalità di tale compensazione. Ne deriva che, alla fine del paragrafo, le parole "compresi i pensionati" sono sostituite dalle parole "esclusi i pensionati".

La modifica proposta non intacca i diritti degli assicurati, ma concerne unicamente le modalità nazionali di compensazione tra istituzioni di assicurazione malattia.

6. Articolo 3, paragrafo 3, lettera c) della proposta concernente l'aggiunta di un paragrafo 11 nel punto "C. GERMANIA" dell'allegato V al regolamento n. 1408/71.

Dal 1° luglio 1977 il regime d'assicurazione malattia dei pensionati è stato modificato a causa dell'entrata in vigore della legge intesa a moderare i costi dell'assicurazione malattia (Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz). La nuova versione dell'articolo 165, paragrafo 1, punto 3 lettera a) del Codice tedesco di previdenza sociale (Reichsversicherungsordnung) subordina l'iscrizione automatica al regime di assicurazione malattia dei pensionati, senza versamento di contributi, alla condizione che l'interessato sia stato iscritto al regime obbligatorio di assicurazione malattia per almeno la metà del periodo che va dal primo impiego alla presentazione della domanda di pensione.

La modifica proposta consentirebbe all'istituzione competente tedesca, nell'osservanza di detta legge, di prendere in considerazione i periodi di assicurazione o di residenza compiuti a norma della legislazione di qualsiasi altro Stato membro, durante i quali l'interessato aveva diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia.

7. Articolo 3, paragrafo 4, della proposta di modifica del punto "D. FRANCIA" dell'allegato V al regolamento n. 1408/71.

L'assegno vitalizio (secours viager) rappresenta la pensione reversibile dell'assegno ai vecchi lavoratori subordinati. Va pertanto concesso secondo le stesse condizioni stabilite al punto "D. FRANCIA" paragrafo 1, dell'allegato V, per l'attribuzione dell'assegno ai vecchi lavoratori subordinati. Non sarebbe giustificato tuttavia mantenere la condizione di residenza in Francia al momento dell'introduzione della domanda di assegno vitalizio nel caso in cui la vedova del beneficiario di tale assegno risiedeva in uno Stato membro diverso dalla Francia al momento del decesso del marito.

8. Articolo 3, paragrafo 5, lettere a) e b) della proposta di modifica ai paragrafi 5 e 8 del punto "I, REGNO UNITO", dell'allegato V al regolamento n. 1408/71

(1) Paragrafo 5. Gli emendamenti intervenuti nelle legislazioni della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord hanno soppresso le condizioni limitative concernenti la cittadinanza ed il luogo di nascita, necessarie per poter beneficiare dell'assegno per assistenza personale continuativa. A decorrere dal 14 gennaio 1980 le condizioni di residenza e presenza, necessarie per godere dell'assegno per assistenza personale continuativa (attendance allowances) sono le medesime per tutti prescindendo dalle condizioni di cittadinanza e/o luogo di nascita; conseguentemente la lettera a) del paragrafo 5 dell'allegato V, Parte I al regolamento n. 1408/71 è divenuta caduca.

(2) Il paragrafo 8 stabilisce: "Ogni volta che la legislazione del Regno Unito lo richieda ai fini dell'ammissione al diritto alle prestazioni, il cittadino di uno Stato membro nato in uno Stato terzo è assimilata al cittadino del Regno Unito nato in un Stato terzo". Prima del 14 gennaio 1980, il sussidio "attendance allowance" rimaneva l'unica prestazione ad essere diversamente concessa secondo condizioni di cittadinanza e/o luogo di nascita. Ciò stante, la disposizione del paragrafo 8 è divenuta anch'essa caduca.

9. Articolo 3, paragrafo 5, lettera c) della proposta di modifica del nuovo paragrafo 11, del punto "I, REGNO UNITO" dell'allegato V al regolamento n. 1408/71.

Dal 2 luglio 1973, le prestazioni dell'assicurazione sociale senza versamento di contributi (Non-Contributory Social Insurance Benefit) e dell'assicurazione disoccupazione (Unemployment Insurance Ordinance - Gibilterra), di cui al nuovo paragrafo 11, sono state modificate onde far riferimento alla "residenza abituale" in Gibilterra anziché al "domicilio".

La modifica è stata proposta in tal senso.

10. Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 4, lettera a) della proposta di modifiche agli articoli 17, paragrafo 2, e 60, paragrafo 2, del regolamento n. 574/72.

Il testo degli articoli 17, paragrafo 2, e 60, paragrafo 2 del regolamento n. 574/72 è praticamente identico e concerne rispettivamente le prestazioni in natura di malattia e maternità nonché d'infortunio sul lavoro e malattia professionale.

Qualora un lavoratore sia occupato ed assicurato in uno Stato membro e risieda in un altro, per ottenere una delle prestazioni citate deve presentare all'istituzione del luogo di residenza un attestato comprovante il suo diritto a tali prestazioni (in caso di prestazioni di malattia o maternità ciò si applica anche ai familiari). Tale attestato viene rilasciato dall'istituzione competente dello Stato in cui il lavoratore è occupato ed assicurato.

Secondo il criterio generale, di cui agli articoli 17, paragrafo 2, e 60, paragrafo 2, l'attestato rimane valido finché l'istituzione del luogo di residenza non ha ricevuto la notifica del suo annullamento. Tuttavia i suddetti paragrafi attualmente prevedono che quando tale attestato è rilasciato da un'istituzione francese, è valido soltanto per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del rilascio, e deve essere rinnovato ogni tre mesi. La Francia ha in seguito comunicato di accettare che l'attestato abbia una validità di sei mesi, e possa essere rinnovato ogni sei mesi.

Le modifiche sono state proposte in tal senso.

11. Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 4, lettera b) della proposta di modifiche agli articoli 17, paragrafo 7, e 60, paragrafo 6, del regolamento n. 574/72.

Gli articoli 19, paragrafo 5, e 29, paragrafo 2 del precedente regolamento n. 3 stabiliva che eccettuati i casi di estrema urgenza, la concessione di protesi, di grandi apparecchi ed altre prestazioni in natura di grande importanza fosse subordinata, in caso di residenza del lavoratore o dei familiari in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, alla condizione di previa autorizzazione da parte dell'istituzione competente, in nome della quale le prestazioni erano erogate.

La decisione n. 45 della Commissione amministrativa per la Sicurezza Sociale dei lavoratori migranti (1) elenca le prestazioni di grande importanza cui la competente istituzione poteva riferirsi per concedere l'autorizzazione al lavoratore che intendesse recarsi nel territorio di un altro Stato membro onde ricevervi le cure appropriate al suo stato di salute.

Con l'adozione dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 la procedura dell'autorizzazione preventiva è stata revocata. Gli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento n. 574/72 stabilisce infatti che l'istituzione del luogo di residenza deve informare l'istituzione competente di qualsiasi decisione relativa alla concessione di tali prestazioni. Quest'ultima istituzione dispone di un termine di quindici giorni per opporsi, motivando tale opposizione principalmente in considerazione di regioni sanitarie.

Gli stessi articoli sono da applicare, per analogia, a tutti i casi concernenti l'erogazione di prestazioni in natura in caso di dimora o residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente.

Il fondamento giuridico della decisione n. 93 della summenominata Commissione amministrativa (2), che costituisce la decisione n. 45, è differente nella fattispecie l'articolo 24 del regolamento n. 1408/71, e concerne il caso specifico dell'esportazione di prestazioni di malattia, che continuano ad essere erogate dall'istituzione competente di uno Stato membro anche dopo l'iscrizione del lavoratore all'istituzione di un altro Stato membro.

Per non confondere due situazioni diverse, la Commissione amministrativa ritiene che la decisione n. 93 debba essere applicata soltanto in quest'ultimo caso. In tutti gli altri casi è del parere che, anziché ricorrere alla decisione, si dovrebbe fissare una somma forfettaria, periodicamente aggiornata dalla Commissione amministrativa.

(1) GUCE n. 14 del 29.1.1964, pag. 197
(2) GUCE n. C 105 del 14.9.1974, pag. 1.

Le modifiche proposte corrispondono meglio alla limitazione del potere discrezionale dell'istituzione competente, già prevista dal presente regolamento e ribadita dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa Pierik (1). Esse vengono inoltre incontro alla necessità di semplificare; infatti alla luce del rapido sviluppo delle tecniche mediche, l'adattamento dell'elenco richiederebbe un laborioso lavoro, particolarmente delicato date le notevoli differenze che si riscontrano nella politica interna degli Stati membri in materia di sanità.

12. Articolo 4, paragrafi 2 e 3 della proposta di modifiche agli articoli 40 e 44, paragrafo 1, del regolamento n. 574/72

Si propongono queste modifiche per la stessa ragione invocata per la modifica all'allegato IV del regolamento n. 1408/71. Vedasi in merito il punto 2 della presente motivazione.

(1) Raccolta della giurisprudenza della Corte 1979 - 5, pag. 1977.

13. Articolo 5 della proposta di modifica all'allegato 2 del regolamento n. 574/72

1. Proposta di modifica del punto "B. I. DANIMARCA", ad eccezione della Groenlandia:

- (a) Paragrafo 2, invalidità, lettera b) prestazioni di riabilitazione: con l'entrata in vigore della legge relativa all'assistenza sociale, la competenza spetta ora ai comuni.
- (b) Paragrafo 5, assegni in caso di morte; la soppressione del riferimento all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è motivata dal fatto che gli assegni in caso di morte non sono contemplati dalla legge citata, che ha sostituito la legge sugli infortuni sul lavoro.

2. Proposte di modifica del punto "B. II. GROENLANDIA":

- (a) Paragrafo 1, prestazioni in natura in caso di malattia e maternità: tali prestazioni rientrano ora nella competenza della Commissione sanitaria in Groenlandia.
- (b) Paragrafo 4, prestazioni familiari (assegni familiari); tali prestazioni rientrano ora nella competenza dell'Ufficio regionale del lavoro e degli affari sociali.

3. L'articolo 13, paragrafo 2, lettera d) del regolamento n. 1408/71 è stato modificato dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1517/79 (1) onde permettere agli obiettori di coscienza richiamati al servizio civile di beneficiare del citato regolamento n. 1408/71 parimenti ai richiamati alle armi.

La modifica proposta all'allegato 2 è una conseguenza della modifica all'articolo 13, paragrafo 2, lettera d) ed è volta ad identificare l'istituzione competente della Repubblica federale di Germania ai fini dell'assicurazione malattia, nei confronti dei familiari del richiamato al servizio civile.

(1) GUCE n. L 185 del 21.7.1979, pag. 1.

14. Articolo 6 della proposta di modifiche all'allegato 3 del regolamento n. 574/72

1. Progetto di modifiche al punto "E. DANIMARCA, B. GROENLANDIA" I.1 e II. 1

Le due modifiche riflettono i cambiamenti avvenuti nell'amministrazione danese circa la designazione dell'istituzione qualora il luogo di dimora o di residenza sia la Groenlandia.

2. Progetto di modifica al punto "I. REGNO UNITO"

La modifica proposta ha carattere puramente formale e deriva dal cambiamento di nomenclatura ad opera dell'istituzione competente del Regno Unito.

15. Articolo 7 della proposta di modifica all'allegato 9 del regolamento n. 574/72

L'allegato 9 al regolamento n. 574/72 indica i regimi di sicurezza sociale da prendere in considerazione nel calcolo dei costi medi annui delle prestazioni in natura per il rimborso di dette prestazioni ai sensi degli articoli 94, paragrafo 3, lettera a) e 95, paragrafo 3, lettera a) del regolamento citato.

Nell'attuale rubrica dell'allegato 9, la Danimarca cita tra l'altro la legge sul servizio ospedaliero e quella sulla riabilitazione; quest'ultima è stata ora abrogata e le disposizioni in materia si trovano attualmente nella legge sull'assistenza sociale entrata in vigore il 1° aprile 1976. La modifica proposta è volta a riflettere questo cambiamento nella legislazione interna.

16. Articolo 8, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 lettera a) della proposta concernente modifiche comuni all'allegato 10 al regolamento n. 574/72, punti "B. DANIMARCA", "C. GERMANIA", "E. IRLANDA", "H. PAESI BASSI" e "I. REGNO UNITO".

Per chiarire lo scopo della proposta di modifiche ai punti summenzionati dell'Allegato 10, occorre spiegare le ragioni di una precedente serie di emendamenti ai regolamenti n. 1408/71 e 574/72.

- (i) Col regolamento n. 1517/79 sono stati modificati l'articolo 17 del regolamento n. 1408/71 e l'articolo 11 del regolamento n. 574/72.

La modifica dell'articolo 17 permette alle autorità designate degli Stati membri di prevedere di comune accordo, nell'interesse di alcuni lavoratori o di alcune categorie di lavoratori, eccezioni alle disposizioni del regolamento stesso sulla determinazione della legislazione applicabile.

L'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento n. 574/72 è stato anche esso emendato in modo da tener conto della modifica del citato articolo 17 e disciplinare le modalità necessarie nel caso in cui accordi del genere menzionato sono stati conclusi tra le autorità designate.

- (ii) L'articolo 14, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 1408/71 determina, in linea di massima, la legislazione applicabile nel caso in cui il lavoratore sia occupato in due o più Stati membri e risieda in uno di essi, oppure sia occupato in due o più Stati membri e non risieda in alcuno di essi. Qualora ai sensi del suddetto articolo la legislazione applicabile nei confronti del lavoratore sia quella di uno degli Stati membri, il nuovo articolo 12 lettera a) del regolamento n. 574/72, adottato col regolamento n. 1518/79, intende migliorare le condizioni materiali dell'assoggettamento del lavoratore. L'articolo 12 a) è altresì diretto a facilitare la riscossione dei contributi e conseguentemente a garantire al lavoratore una migliore tutela quando rivendica il suo diritto alle prestazioni.

A tal fine l'articolo 12 a) attribuisce determinate funzioni alle istituzioni designate dalle competenti autorità degli Stati membri.

L'articolo 4, paragrafo 16, del regolamento n. 574/72 stabilisce che le istituzioni designate dalle autorità competenti per l'applicazione degli articoli 11, paragrafo 1, e 12 a) del regolamento citato siano elencate all'allegato 10. In conseguenza, vengono ora proposte modifiche a tale allegato, perché possano essere identificate le autorità competenti per l'applicazione dei suddetti articoli in Danimarca, nella Repubblica federale di Germania, in Irlanda, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito.

17. Articolo 8, paragrafo 5, lettera b) della proposta di modifica all'allegato 10, punto "I. REGNO UNITO"

La ragione della modifica proposta è quella stessa indicata per il punto 14, paragrafo 2, della presente motivazione.

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica ai regolamenti (CEE) n. 1408/71, del 14 giugno 1971 e 574/72, del 21 marzo 1972, relativi all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

Il Consiglio delle Comunità europee,

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 51,

Visto il regolamento del Consiglio (CEE) n. 1408/71 del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1517/79 (2), in particolare l'articolo 97,

Visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2615/79 (4), in particolare l'articolo 121,

Vista la proposta della Commissione (5), elaborata previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

Visto il parere del Parlamento europeo (6),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (7),

-
- (1) GUCE n. L 149 del 5.7.1971, pag. 2
 - (2) GUCE n. L 185 del 21.7.1979, pag. 1
 - (3) GUCE n. L 74 del 27.3.1972, pag. 1
 - (4) GUCE n. L 331 del 28.11.1979, pag. 5
 - (5) GUCE n.
 - (6) GUCE n.
 - (7) GUCE n.

considerando che l'esperienza acquisita nell'attuazione dei regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72, ha mostrato la necessità di apportare alcuni miglioramenti ai regolamenti stessi; considerando, di conseguenza, che è opportuno estendere il potere di apprezzamento di cui l'istituzione di uno Stato membro è investita per accordare o rifiutare ad un lavoratore l'autorizzazione di recarsi in un altro Stato membro per ricevervi le cure appropriate al suo stato;

considerando che l'istituzione del luogo di dimora o di residenza in uno Stato membro che ha erogato prestazioni in natura per conto di una istituzione competente in un altro Stato membro, in seguito a danno avvenuto nel suo territorio dovrebbe vedersi riconoscere il diritto di surrogazione o di azione diretta contemplato dalla propria legislazione, nei confronti del terzo responsabile del danno, a prescindere dall'esistenza di un accordo di rinuncia al rimborso tra i due Stati;

considerando che i cambiamenti intervenuti nella legislazione belga richiedono una modifica dell'allegato V del regolamento (CEE) n. 1408/71, per facilitare la concessione degli assegni familiari da parte del Belgio;

considerando che gli emendamenti intervenuti nella legislazione danese richiedono di modificare alcune modalità di applicazione dell'allegato V;

considerando che occorre introdurre nel citato allegato V una norma di coordinamento relativi ai periodi di residenza o eventualmente di assicurazione, compiuti in Danimarca e in un altro Stato membro;

considerando che occorre introdurre nel citato allegato V una disposizione che permetta alle istituzioni tedesche non solo di facilitare le loro procedure di conguaglio, ma anche di prendere in considerazione i periodi coperti dall'assicurazione malattia compiuti in altri Stati membri, in modo da garantire ai pensionati il diritto alle prestazioni dell'assicurazione malattia nella Repubblica federale di Germania;

considerando che è necessario modificare l'allegato V per introdurre una disposizione concernente il vitalizio per vecchi lavoratori contemplato dalla legislazione francese;

considerando che occorre adeguare il citato allegato V alle modifiche intervenute nella legislazione del Regno Unito concernenti la soppressione delle condizioni di nazionalità e di luogo di nascita anteriormente richieste;

considerando che occorre semplificare la procedura di ottenimento di effettive prestazioni in natura qualora il lavoratore risieda in uno Stato membro diverso dallo Stato competente;

considerando che occorre introdurre una serie di modifiche, in seguito alla adozione del regolamento (CEE) n. 1517/79;

considerando che l'occasione va colta per rettificare alcuni riferimenti nel regolamento (CEE) n. 1408/71 e nel regolamento (CEE) n. 574/72;

considerando che occorre effettuare una serie di modifiche degli allegati al regolamento (CEE) n. 574/72, in relazione ai cambiamenti intervenuti nella denominazione o nella nomenclatura in Danimarca e nel Regno Unito,

ha adottato il presente regolamento:

ARTICOLO 1

Gli articoli del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono così modificati:

1. All'articolo 22, paragrafo 2, il testo del secondo capoverso è sostituito dal seguente:

"L'autorizzazione richiesta a norma del paragrafo 1, lettera c) non può essere rifiutata quando le cure di cui trattasi figurano fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel territorio del quale l'interessato risiede, se le cure stesse non possono, dato il suo stato di salute, essergli tempestivamente praticate".

Dopo il paragrafo 2 dell'articolo 93 è aggiunto il paragrafo seguente :

"3. Qualora, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, e/c dell'articolo 63, paragrafo 2, due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati abbiano concluso un accordo di rinuncia al rimborso tra le istituzioni che rientrano nell'ambito della loro competenza, gli eventuali diritti nei confronti di un terzo responsabile del danno sono disciplinati nel modo seguente:

(a) qualora l'istituzione dello Stato membro di dimora o di residenza eroghi ad una persona delle prestazioni per un danno **occorso nel proprio territorio**, detta istituzione potrà valersi del diritto di surrogazione o dell'azione diretta, nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno, conformemente alla legislazione che essa applica;

(b) per l'applicazione di quanto disposto alla lettera a):

- (i) il beneficiario delle prestazioni sarà considerato essere assicurato presso l'istituzione del luogo di dimora o di residenza, e
- (ii) la suddetta istituzione sarà considerata essere l'istituzione debitrice.

(c) Si continua ad applicare quanto disposto ai paragrafi 1 e 2 alle prestazioni non contemplate dall'accordo di rinuncia al quale si fa riferimento nel presente paragrafo."

ARTICCOLO 2

L'allegato IV al regolamento (CEE) n. 1408/71 è così modificato:

Nel titolo, i termini "Articolo 40, paragrafo 3, del regolamento",
sono sostituiti dai termini "Articolo 40, paragrafo 4, del regolamento".

ARTICOLO 3

L'allegato V al regolamento (CEE) n. 1408/71 è così modificato:

1. Al punto "A. BELGIO", dopo il paragrafo 4, è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Per l'applicazione degli articoli 72 e 79, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, si tiene conto:

- (i) dei periodi di occupazione e/o di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, come pure
- (ii) dei periodi di residenza in un altro Stato membro, se la legislazione di detto Stato richiede siano soddisfatte le condizioni di residenza, nei casi in cui la legislazione belga subordina l'ammissibilità alla prestazione alla condizione che siano stati soddisfatti per un determinato periodo anteriore, i requisiti di ammissibilità agli assegni familiari nel regime dei lavoratori subordinati".

2. Il Punto "B. DANIMARCA" è così modificato:

(a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualsiasi persona considerata essere "un lavoratore" nel senso definito all'articolo 1, lettera a) ii) del regolamento, per il fatto di esercitare un'attività subordinata,

(a) è soggetta alla legislazione relativa agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali, per un periodo anteriore al 1° settembre 1977, oppure

(b) è tutelata dalla legge relativa al regime di pensione complementare dei lavoratori subordinati (ATP) a partire dal 1° settembre 1977."

(b) I testi dei paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

- "4. In caso di residenza o di dimora in Danimarca, i lavoratori, i richiedenti ed i titolari di pensioni o rendite, nonché i loro familiari, di cui agli articoli 19, 22, paragrafi 1 e 3, 25 paragrafi 1 e 3, 26, paragrafo 1, 28, lettera a), 29 e 31 del regolamento, beneficino delle prestazioni in natura alle stesse condizioni previste dalla legislazione danese per le persone che, ai sensi della legge sul servizio pubblico di sanità, sono assicurati nella categoria 1.
5. Le disposizioni dell'articolo 1(1) n. 2 della legge sulle pensioni di vecchiaia, dell'articolo 1(1) n. 2 della legge sulle pensioni di invalidità, e dell'articolo 2 (1) n. 2 della legge sulle pensioni e assegni alle vedove non sono applicabili ai lavoratori o ai loro superstiti che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca".

(c) Dopo il paragrafo 11, è aggiunto il seguente paragrafo:

- "12. Quando la pensione danese, ai sensi della legislazione nazionale, è calcolata in base ai periodi di residenza maturati da una persona diversa da quella che ha compiuto i periodi di residenza presi in considerazione da uno o più Stati membri conformemente alle disposizioni del regolamento n. 1408/71, titolo III, capitolo 3, per il calcolo dell'importo teorico danese e del prorata ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento, sono presi in considerazione i periodi di residenza e di assicurazione compiuti da quest'ultima persona".

3. Al punto "C. GERMANIA":

a) Nel paragrafo 5, le parole "compresi i pensionati" sono sostituite dalle parole "esclusi i pensionati".

b) Dopo il paragrafo 10, è aggiunto il nuovo paragrafo seguente:

"11. Per l'applicazione della legislazione tedesca sull'assicurazione obbligatoria malattia dei pensionati di cui all'articolo 165(1)(3) (a) del Codice tedesco sulle assicurazione sociali (Reichsversicherungsordnung, RVO), i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, e durante i quali l'interessato aveva diritto a prestazioni in natura dell'assicurazione malattia, devono essere presi in considerazione, nella misura necessaria, quali periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione tedesca, sempreché non si cumulino con periodi assicurativi compiuti sotto quest'ultima legislazione."

4. Al punto "D. FRANCIA" dopo la lettera c), del paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

"(d) Le precedenti disposizioni si applicano per analogia nell'attribuzione di un assegno vitalizio (secours viager). La condizione di residenza nel territorio francese al momento della presentazione della domanda di cui alla lettera a) del presente paragrafo, non è tuttavia richiesta alla vedova del beneficiario di un assegno a vecchi lavoratori subordinati che con lui risiedeva in un altro Stato membro al momento della sua morte".

5. Al punto "I. REGNO UNITO":

(a) Il paragrafo 5 è così modificato:

"5. Se, conformemente alle disposizioni del titolo II del regolamento, la legislazione del Regno Unito è applicabile ad un lavoratore, ai fini del diritto al sussidio (attendance allowance), egli è trattato come se avesse attualmente risieduto nel Regno Unito e vi fosse stato presente per ogni periodo di assicurazione o di lavoro prestato nel territorio o sotto la legislazione di un altro Stato membro."

(b) Il paragrafo 8 è soppresso e la numerazione dei successivi paragrafi cambia in conseguenza.

(c) Nel paragrafo divenuto il n. 11, la parola "domiciliata" è sostituita dalle parole "abituamente residente".

ARTICOLO 4

Alcuni articoli del regolamento (CEE) n. 574/72 sono così modificati:

1. (a) Articolo 17, paragrafo 2: nei due casi in cui ricorre, la parola "tre" è sostituita dalla parola "sei".
(b) Articolo 17, paragrafo 7, la prima frase è sostituita dalla seguente:
"L'istituzione del luogo di residenza avverte preliminarmente l'istituzione competente di qualsiasi decisione relativa alla concessione di prestazioni in natura, il cui importo ecceda l'importo forfetario stabilito e periodicamente aggiornato dalla Commissione amministrativa."
2. Articolo 40: anziché "articolo 40, paragrafo 3, del regolamento" leggasi "articolo 40, paragrafo 4, del regolamento".
3. Articolo 44, paragrafo 1: anziché "articolo 40, paragrafo 3, del regolamento" leggasi "articolo 40, paragrafo 4, del regolamento".
4. (a) Articolo 60, paragrafo 2: nei due casi in cui ricorre, la parola "tre" è sostituita dalla parola "sei":
(b) Articolo 60, paragrafo 6: la prima frase è sostituita dalla seguente:
"L'istituzione del luogo di residenza avverte preliminarmente l'istituzione competente di qualsiasi decisione relativa alla concessione di prestazioni in natura, il cui importo ecceda l'importo forfetario stabilito e periodicamente aggiornato dalla Commissione amministrativa."

ARTICOLO 5

L'allegato 2 al regolamento (CEE) n. 574/72 è così modificato:

1. Al punto "B. DANIMARCA , Parte I. DANIMARCA AD ECCEZIONE DELLA GROENLANDIA":

(a) paragrafo 2, lettera b): nella colonna a destra le parole: "Centro di riabilitazione competente", sono sostituite dalle parole seguenti:

"La commissione sociale del comune nel quale risiede il beneficiario. Nei comuni di Copenaghen, Odense, Aalborg e Århus: "Magistraten" (amministrazione comunale);

(b) Il paragrafo 5 è così modificato:

"5. Assegni in caso di morte: La commissione sociale del comune nel quale risiede il beneficiario. Nei comuni di Copenaghen, Odense, Aalborg e Århus: "Magistraten" (amministrazione comunale)".

2. Al punto "B. DANIMARCA, Parte II. GROENLANDIA":

(a) Paragrafo 1, colonna a destra, anziché "Landslægen (ufficio regionale di sanità pubblica) Godthåb" leggasi "Bestyrlsen for sundhedsvæsenet i Grønland; (Commissione sanitaria in Groenlandia), Godthåb".

(b) Paragrafo 4, colonna a destra, anziché "Il Kæmner (amministratore dei fondi comunali)", leggasi "Arbejds - og socialdirektoratet; (Ufficio regionale del lavoro e degli affari sociali), Godthåb".

3. Al punto "C. REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA", paragrafo 1, lettera c), nella colonna a sinistra, dopo le parole "alle armi" sono aggiunte le parole "o al servizio civile";

ARTICOLO 6

Allegato 3 al regolamento (CEE) n. 574/72 è così modificato:

1. Punto "B. DANIMARCA, B. GROENLANDIA":

(a) Parte I. (Istituzioni del luogo di residenza), paragrafo 1, colonna a destra, anziché "Kaemner; (amministratore dei fondi comunali)" leggasi "Bestyrelsen for sundhedsvaerenet i Grønland, (Commissione sanitaria in Groenlandia), Godthåb".

(b) Parte II, (Istituzioni del luogo di dimora), paragrafo 1, colonna a destra: anziché "Kaemner; (amministratore dei fondi comunali)" leggasi "Bestyrelsen for sundhedsvaesenet i Grønland, (Commissione sanitaria in Groenlandia), Godthåb".

2. Punto "I. REGNO UNITO", paragrafo 2, a fronte di "Gràn Bretagna": anziché "Overseas Group; (Ministero della Sanità e della sicurezza sociale - Servizio internazionale)", leggasi "Overseas Branch".

ARTICOLO 7

Il titolo del punto "B. DANIMARCA" dell'allegato 9, al regolamento (CEE) n. 574/72 è così modificato:

"Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione i regimi istituiti dalla legge sul servizio pubblico di sanità, dalla legge sul servizio ospedaliero e, per quanto riguarda il costo delle prestazioni di riabilitazione, dalla legge sull'assistenza sociale".

ARTICOLO 8

L'allegato 10 al regolamento (CEE) n. 574/72 è così modificato:

1. (a) Al punto "B. DANIMARCA, PARTE I. DANIMARCA, AD ECCEZIONE DELLA GROENLANDIA":
nel paragrafo 1, dopo "articolo 11, paragrafo 1", è aggiunto "articolo 12 lettera a)"
- (b) Al punto B. PARTE II. GROENLANDIA: nel paragrafo 2, colonna di destra, le parole "Kaemner (amministratore dei fondi comunali competente)" sono sostituite dalle parole "La competente Vedkommende Kommunal Bestyrelse (Amministrazione comunale)".
2. Al punto "C. REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA", nel paragrafo 2, la frase:
"Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e i) del regolamento in relazione all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento d'applicazione",
è sostituita dalla seguente:
"Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e i), e dell'articolo 17 del regolamento, in relazione all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento di applicazione, e per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c) del regolamento, in relazione all'articolo 12 lettera a) del regolamento d'applicazione."
3. Al punto "E. IRLANDA" nel paragrafo 1, colonna di sinistra, dopo "dell'articolo 11, paragrafo 1", è aggiunto "dell'articolo 12, lettera a)".
4. Al punto "H. PAESI BASSI": nel paragrafo 1, colonna di sinistra, dopo "dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 11, paragrafo 1," è aggiunto "dell'articolo 12, lettera a)".
5. Al punto "I. REGNO UNITO",
 - (a) nella frase introduttiva, dopo "dell'articolo 11, paragrafo 1", è aggiunto "dell'articolo 12 lettera a)", e
 - (b) nella colonna di destra, a fronte di "Gran Bretagna", anziché "Overseas Group" leggesi "Overseas Branch".

ARTICOLO 9

1. Il presente regolamento entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2. L'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° luglio 1976.
L'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), **si applica a decorrere dal 1° gennaio 1979.**
L'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), **si applica a decorrere dal 1° luglio 1978.**
L'articolo 3, paragrafo 3, lettera c) si applica a decorrere dal 1° luglio 1978.
L'articolo 3, paragrafo 5, lettere a) e b), si applica a decorrere dal 14 gennaio 1980.
L'articolo 3, paragrafo 5, lettera c), si applica a decorrere dal 2 luglio 1973.
L'articolo 4, paragrafi 2 e 3, si applica a decorrere dal 1° luglio 1973.
L'articolo 5 si applica a decorrere dal 21 luglio 1979.
L'articolo 8, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1° ottobre 1979.
L'articolo 8, paragrafi 3, 4, e 5, lettera a), si applica a decorrere dal 21 luglio 1979.
Gli articoli 6 e 8, paragrafo 5, lettera b), si applicano a decorrere dal 1° novembre 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.